



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 28 DEL 19/03/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI PRIVATI

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque meteoriche in caso di abbondanti piogge ed evitare possibili allagamenti e danni a colture ed infrastrutture, si rende indispensabile provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali privati nonché i fossati ed i canali privati ubicati su tutto il territorio comunale;
- su fossi e canali non sempre vengono svolte opere di manutenzione, quali la pulizia del fondo da detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- è necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi ed i canali che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e le abitazioni e permettere il convogliamento delle acque meteoriche stradali;

VISTO che si ritiene di mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi – canali – fossette del reticolo superficiale, etc..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, anche lungo le derivazioni irrigue secondarie del canale "Marchisa" per mantenere sicura la viabilità e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazione di pericolo e/o allagamenti;

RAVVISATA la necessità di far provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali canali e fossi insistenti sull'intero territorio comunale da parte dei frontisti, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque e superare situazioni di incuria con conseguente degrado del territorio;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio procedimento ex. Art. 7 L. 241/90;

VISTI gli artt. 913 – 915 – 916 – 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTI:

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 29 – 31 – 32 – 33 del C.d.s. (D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.);
- il Regolamento per le acque comunali ed in special modo per il “Canale della Marchisa” approvato con Delibera di Consigli comunale n. 41 del 15.11.2017;
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale;
- il D.G.R. 38-8849 del 26.05.2008;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua privati e gli utilizzatori degli stessi, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti n. 1-2-3, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

- 1) escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 2) regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- 3) il divieto di utilizzare prodotti diserbanti su banchine stradali e fossi irrigui al fine del contenimento delle infestanti;

Tali lavori dovranno perentoriamente essere eseguiti nel primo periodo di pausa delle colture compreso tra il raccolto e la nuova aratura per la semina e comunque essere ultimati entro la fine di Aprile di ogni anno.

Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per attuare i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza da parte della Forza Pubblica.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi e canali deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando Polizia Locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro i termini previsti ogni anno:

- alla esecuzione d'Ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 comma 2° del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.) e del Regolamento per le acque comunali ed in special modo per il “Canale della Marchisa”;
- all'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 173,00 a € 694,00** come previsto dall'art. 29 comma 2° e 3°, art. 31 comma 1° e 2°, art. 32 comma 1° e 3°, art. 33 commi 3°5° e 7° del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) o dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti, con obbligo di ripristino dei luoghi.

COMUNICA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Il Comando Polizia Municipale è incaricato di vigilare in ordine alla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Parlanti geom. Andrea —
Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Settore tecnico – manutentivo e LL.PP. del Comune di
Dronero - tel. 0171/908742/46 - e-mail: info@comune.dronero.cn.it

la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Dronero;
- al Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Dronero;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
ASTESANO MAURO